



Unione Europea



Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

LICEO CLASSICO LINGUISTICO STATALE "A. GRAMSCI"

OLBIA

PROTOCOLLO DI ISTITUTO A.S. 2022/2023

Premessa

Alla luce delle indicazioni del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca del 10 aprile 2013 (nota prot.n. 843), dei decreti e dei chiarimenti di cui al quadro normativo in coda al documento e nell'ottica della promozione di una scuola democratica e internazionale, le seguenti linee guida costituiscono per il nostro liceo la base su cui definire le procedure volte ad una adeguata valutazione e riammissione in classe dei propri studenti.

La nostra scuola riconosce il significativo valore educativo, formativo e culturale delle esperienze di studio all'estero degli studenti e sostiene pertanto la valorizzazione della mobilità studentesca internazionale e quindi della dimensione internazionale ed interculturale dell'educazione e dell'istruzione. Frequentare un periodo di studio all'estero rappresenta una significativa e forte esperienza di formazione interculturale per uno studente il quale vive un'esperienza totalmente immersiva nella cultura e nella lingua del Paese ospitante, che lo aiuta a diventare cittadino del mondo, ad acquisire e sviluppare la competenza interculturale. Chi sceglie questa opportunità impara ad affrontare molti dei problemi della vita con responsabilità e autonomia, ma soprattutto ha l'opportunità di acquisire e sviluppare lo spirito d'iniziativa, le positive relazioni interpersonali, le competenze trasversali, il pensiero critico.

Le presenti linee guida stabiliscono, a partire dall'anno scolastico 2022/2023, le procedure e i criteri di valutazione degli studenti che hanno frequentato un periodo all'estero, corrispondente ad un intero anno scolastico o ad un periodo inferiore, e gli obblighi a cui sono soggetti gli studenti, l'istituzione scolastica di appartenenza prima, durante e dopo il soggiorno-studio all'estero.

Durante il periodo di studio all'estero lo studente è regolarmente iscritto alla scuola di appartenenza; la scuola deve quindi mettere in atto una serie di misure di accompagnamento atte a valorizzare l'esperienza di studio all'estero e facilitare il rientro nell'ordinamento italiano.

Secondo quanto inserito nella nota ministeriale, lo studente che ha trascorso un periodo all'estero deve essere considerato uno studente con un'esperienza unica alle spalle. Pertanto, al rientro in Italia, deve essere valutato secondo una modalità diversa rispetto a quella prevista per gli studenti che hanno frequentato il percorso ordinario.

FREQUENZA DI UN INTERO ANNO SCOLASTICO ALL'ESTERO (sia in caso di mobilità intermediata da agenzia che individuale-indipendente)

PRIMA della partenza

Lo studente che intende trascorrere un periodo di studi all'estero informa tempestivamente, e, comunque entro il mese di aprile dell'anno precedente a quello in cui si svolgerà la mobilità, il dirigente scolastico tramite mail in segreteria e il coordinatore di classe, che a sua volta informerà il consiglio. È importante che lo studente valuti con attenzione la scelta del paese e della scuola all'estero al fine di assicurare una continuità con il normale piano di studi frequentato e una proficua frequenza del successivo anno scolastico. Si fa presente che, come evidenziato nella nota del MIUR, *“appare opportuno escludere dall'effettuazione di esperienze all'estero gli alunni frequentanti l'ultimo anno dei corsi di studio, in quanto preparatorio agli Esami di Stato”*.

Parere del consiglio di classe PRIMA della partenza per un'esperienza all'estero

1. Il consiglio di classe esprime una valutazione motivata sull'idoneità dello studente interessato ad intraprendere questa esperienza.
In particolare:
 - a. La partenza per l'estero sarà subordinata al superamento dell'anno scolastico senza debiti disciplinari;
 - b. L'eventuale partenza per l'estero nel secondo quadrimestre sarà subordinata all'assenza di carenze disciplinari nello scrutinio intermedio;
 - c. Se lo studente non è ammesso alla classe successiva non potrà frequentare all'estero la classe che ripete e dovrà, quindi, restare in Italia.
2. Il consiglio di classe indica, dandone anche comunicazione alla famiglia dello studente, il nome di un docente-tutor a cui lo studente ed i genitori faranno riferimento prima, durante e dopo la mobilità all'estero.
3. Lo studente, la famiglia e il dirigente scolastico sottoscrivono un patto formativo, di cui all'Allegato 1 delle presenti Linee guida.

DURANTE la permanenza all'estero

Lo studente:

- a. rimane in contatto con la scuola di appartenenza tramite il docente tutor, che sarà coadiuvato, ove necessario, dal referente d'istituto dell'internazionalizzazione.
- b. comunica al tutor le materie frequentate nella scuola all'estero e gli argomenti affrontati e qualsiasi altra informazione utile, con l'invio anche di documentazione, ai fini della valutazione globale al suo rientro.

Il docente tutor:

- a. raccoglie tutti i materiali inviati dallo studente e costruisce, insieme allo studente, gradualmente, la documentazione dell'esperienza all'estero, utile al consiglio di classe per la valutazione.
- b. tiene aggiornato lo studente sul percorso di studi svolto dalla classe.
- c. relaziona al consiglio di classe sui progressi negli studi dello studente all'estero e fornisce le informazioni utili al suo reinserimento nella scuola.
- d. raccoglie dal consiglio di classe i contenuti disciplinari irrinunciabili per l'ammissione alla classe successiva, che comunica allo studente.

La documentazione completa dello studente dovrebbe contenere almeno:

- le indicazioni sulla scuola estera e sul suo piano di studi effettivamente seguito dallo studente;
- i programmi svolti nelle materie seguite;
- la documentazione di eventuali esperienze formative e sociali (es. attività di volontariato) significative anche ai fini dell'attribuzione del credito al rientro e dell'esperienza di alternanza;
- le valutazioni riportate nella scuola estera.

Il consiglio di classe dell'anno di frequenza all'estero:

- a. verifica gli elementi e la documentazione raccolti dal tutor;
- b. stabilisce, se possibile prima del rientro dello studente dall'estero o al massimo al suo rientro, nel caso in cui lo studente debba consegnare ulteriore documentazione utile per la valutazione, se sia necessario un colloquio integrativo, che è solo orale in quanto sono escluse prove scritte, relativo alle materie fondamentali necessarie ai fini della proficua frequenza del successivo anno scolastico ed ai fini dell'attribuzione del credito.

MOBILITA' STUDENTESCA INDIVIDUALE

Le materie da accertare sono al massimo quattro, tra materie di indirizzo e non di indirizzo, tenuto conto anche delle discipline frequentate all'estero e considerato che devono essere valorizzate le competenze acquisite dallo studente e non solo le conoscenze dei contenuti disciplinari. L'accertamento è da intendersi non basato sull'intero programma dell'anno scolastico svolto in Italia dalla classe, ma solo su alcuni **nuclei fondanti** indispensabili allo studio della stessa disciplina nel successivo anno scolastico stabiliti dai **dipartimenti disciplinari**.

I colloqui si svolgeranno in una sola giornata alla presenza di tutti i docenti coinvolti e del coordinatore di classe.

Dal momento che non è possibile stabilire criteri validi per tutti gli indirizzi scolastici e sistemi scolastici esteri, sarà il Consiglio di classe a valutare con flessibilità il singolo caso, nel rispetto della valenza educativa e culturale dell'esperienza di mobilità. Il criterio guida è quello di valorizzare il positivo ed accertare solo ciò che è assolutamente indispensabile e propedeutico per la proficua frequenza dell'anno scolastico successivo a quello svolto all'estero.

In ogni caso, qualora lo studente abbia svolto l'anno di studio all'estero in una scuola italiana con curriculum riconosciuto dal MIUR, al rientro nella scuola di appartenenza non dovrà sostenere alcun colloquio integrativo.

AL RIENTRO DALL'ESTERO

Al suo rientro lo studente, a completamento della sua documentazione, consegna al docente tutor e alla segreteria tramite mail, se non già precedentemente trasmessa, la documentazione scolastica rilasciata dalla scuola estera e che sarà trattenuta in copia conforme dalla scuola:

- a) certificato di frequenza della scuola straniera (con percentuale delle assenze);
- b) materie svolte con relativi programmi;
- c) giudizi e valutazioni nelle singole discipline (con tabella di conversione dei voti).

Per la mobilità della durata di un intero anno scolastico, il consiglio di classe prima della data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo al rientro e, comunque, non oltre la prima settimana di settembre, attua le seguenti operazioni:

- a. sulla base della scuola frequentata, delle discipline studiate e delle valutazioni della scuola estera sottopone lo studente al colloquio integrativo al fine di esprimere una valutazione globale, come sotto esplicitata.
- b. attribuisce il credito scolastico relativo all'anno trascorso all'estero.
- c. riconosce le ore di PCTO, ex alternanza scuola-lavoro, in relazione all'esperienza all'estero superiore a 90 giorni.

Per le mobilità inferiori all'intero anno scolastico, lo studente consegna in segreteria copia dei seguenti documenti:

- a. certificato di frequenza della scuola straniera (con percentuale delle assenze).
- b. materie svolte con relativi programmi.
- c. giudizi e valutazioni nelle singole discipline (con tabella di conversione dei voti).

Il consiglio di classe valuta la documentazione presentata dallo studente e definisce un congruo periodo di tempo per il riallineamento dei saperi:

1. soggiorno di 3 mesi con rientro per le vacanze di Natale, riallineamento previsto per la metà di marzo;
2. soggiorno di 6 mesi con rientro a gennaio, riallineamento previsto per la fine dell'anno scolastico;
3. soggiorno di 6 mesi con rientro a giugno / luglio, esame integrativo entro la prima settimana di settembre.

Lo studente ha l'obbligo di rispettare le date previste per il riallineamento come da comunicazione dell'istituto, previa pubblicazione del calendario delle prove sul sito della scuola. Lo studente verrà regolarmente scrutinato sempre tenendo in debito conto l'esperienza maturata nella scuola straniera e gli apprendimenti informali e non formali acquisiti.

LA VALUTAZIONE GLOBALE

In linea con la citata nota del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca del 10 aprile 2013 che fa riferimento ad una "valutazione globale", non è richiesta la compilazione del documento di valutazione (pagella) relativo all'anno all'estero.

Il Consiglio di classe perviene ad una valutazione globale finale dello studente che tenga conto degli esiti delle seguenti valutazioni:

- 1) VALUTAZIONE ESPRESSA DALL'ISTITUTO ESTERO: attribuzione di un unico voto derivante dalla media dei voti riportati nelle materie frequentate presso l'istituto estero;
- 2) VALUTAZIONE ESPRESSA DAI DOCENTI che hanno effettuato gli accertamenti disciplinari: voto finale derivante dalla media dei voti dati dal consiglio di classe per ognuna delle materie accertate oralmente. Qualora l'accertamento rilevi carenze in una o più discipline, allo studente viene data la possibilità di recuperare in itinere, secondo le indicazioni del docente, entro il mese di dicembre dell'anno scolastico;
- 3) VALUTAZIONE DELL'INTERA ESPERIENZA: la frequenza dell'anno all'estero costituisce un momento formativo e di crescita che attribuisce un valore aggiunto allo studente, alla sua maturità ed alle sue competenze trasversali; pertanto, ove non sussistano elementi contrari o negativi, eventualmente segnalati dall'istituto estero, la capacità relazionale viene tenuta in grande considerazione.

Assegnazione del credito scolastico

Il Consiglio di classe individua la banda di oscillazione del credito scolastico sulla base del voto attribuito in seguito alla valutazione globale. Per valorizzare l'esperienza, ove non sussistano elementi contrari o negativi anche legati ad eventuali insufficienze riportate nelle materie accertate in sede di esame integrativo, viene assegnato il massimo della banda.

PCTO ex Alternanza scuola-lavoro

In linea con quanto sopra e con la nota del MIUR nella quale viene indicato che l'esperienza di studio all'estero *“contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale (...) quali imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi diversi, imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale utilizzando ‘le mappe’ di una cultura altra esigono un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla frequenza di un normale anno di studio”*, uno studente coinvolto, durante l'anno scolastico, in un'esperienza di studio all'estero superiore ai 90 giorni può vedersi riconosciute ore di alternanza scuola lavoro fino a un massimo di 100 ore per i Licei e di 150 ore per gli Istituti Tecnici.

Il consiglio di classe può riconoscere:

- a. in relazione alle competenze trasversali maturate durante il periodo all'estero: fino ad un massimo di 30 ore per l'anno, 15 per il semestre e 10 per il trimestre;
- b. relativamente a certificazioni di esperienze di lavoro/volontariato rilasciate da Associazioni/Aziende/Istituti Scolastici stranieri: fino a massimo 10 ore.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Di seguito pubblichiamo in ordine cronologico dal più recente, tutti i principali riferimenti normativi relativi agli scambi scolastici.

- Legge 107 del 2015, (commi 33 e 43) e ai chiarimenti del 28/3/2017 (Nota 3355, “Chiarimenti interpretativi ”)

Disposizioni sul PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento)

- Nota prot. 843 del 10 aprile 2013

Definisce le linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale e indica le modalità operative per gli istituti e i consigli di classe.

- Comunicazione prot.n.2787/R.U:/U 20 aprile 2011

Chiarisce che i partecipanti a programmi di mobilità individuale non hanno bisogno di certificati di equipollenza (titolo 2).

- Circolare Ministeriale 119-17 marzo 2000

Stabilisce nuove procedure circa le comunicazioni da inviare in merito all'effettuazione di scambi educativi con l'estero.

- Circolare Ministeriale 455-18 novembre 1998

Conferma la validità della circolare 455- 18 novembre 1996

- Circolare Ministeriale 358- 23luglio 1996

Distingue gli scambi di classe dalle visite guidate e dai viaggi di istruzione e stabilisce le procedure di attuazione.

- DL 297/16041994- art.192 comma 3- 16 aprile 1994

Subordinatamente al requisito dell'età (...), il Consiglio di Classe può consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero.

- DL 297/16041994- art.192 comma 10- 16 aprile 1994

“Gli studenti stranieri che si iscrivano negli istituti e scuole statali (...) in Italia sono dispensati dal pagamento delle tasse; per gli studenti la dispensa è concessa a condizioni di reciprocità.